



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

CIRCOLARE N. 3639/6089



GDAP-0253230-2012

PU-GDAP-1a00-04/07/2012-0253230-2012

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

E, P.C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
SEDE

Oggetto: prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria - esercizio finanziario 2012.

§1 Le presenti disposizioni intendono contribuire al decentramento delle funzioni gestionali agli organi territoriali riservando, quindi, ai provveditorati regionali ed all'Amministrazione centrale le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo, anche in considerazione del passaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della gestione inerente le competenze stipendiali del personale del Corpo di polizia penitenziaria sul sistema informatico S.I.G.P. 1.

§2 I criteri di ripartizione presi in considerazione per l'attribuzione a ciascuna articolazione centrale e territoriale, confermano quelli già adottati nei decorsi esercizi finanziari e considerano altresì le variazioni intervenute in termini di fabbisogno di

Ufficio Primo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

personale a seguito dell'apertura di nuovi istituti o padiglioni.

Di seguito all'incontro avvenuto con le OO. SS. rappresentative del Comparto Sicurezza del 14 maggio 2012, si è proceduto, alle variazioni richieste dalle OO.SS, e con la presente all'assegnazione definitiva del monte ore di lavoro straordinario destinato al personale del Corpo per l'anno 2012.

L'adozione di tali criteri ha prodotto la suddivisione, per ciascuno dei provveditorati regionali, illustrata nella tabella A. La ripartizione adottata deriva dall'applicazione del valore di ogni ora media ponderata, riferito al valore per tipologia di servizio (feriali, festivo, festivo notturno).

§3. L'assegnazione così disposta, ha tenuto conto della somma totale disponibile sul relativo capitolo di bilancio, pari ad € 91.226.622,54, al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente e dell' I.R.P.E.F. da lui dovuta.

§4. La programmazione del lavoro straordinario dovrà essere necessariamente contenuta nell'ambito delle risorse assegnate.

Le LL.SS.II. vorranno impartire idonee disposizioni, anche di tipo organizzativo, al fine di assicurare ogni possibile contenimento dell'impiego del lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario, infatti, devono essere connesse a straordinarie esigenze di servizio, seppure nell'ambito della programmazione mensile del servizio stesso che, come meglio specificato nel prosieguo, rimane uno degli obiettivi più immediati da conseguire.

A tale riguardo, maggiore attenzione sembra da porre all'articolazione dei turni di servizio del personale che, (salve deroghe demandate alla contrattazione decentrata nelle singole sedi), deve prioritariamente svolgersi su quattro quadranti.

Ufficio Primo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Anche tale criterio va considerato per l'applicazione programmatica del sistema organizzativo proposto dalla recente lettera circolare 30 maggio 2012, n. 206745.

Il razionale impiego delle risorse umane disponibili, comporta che al personale non possano essere richieste prestazioni lavorative ordinarie superiori a 36 ore settimanali, né prestazioni di lavoro straordinario superiori al monte ore medio e massimo mensile individuale concordato in ogni sede di contrattazione decentrata.

Si ricorda poi che le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'articolo 10 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, sottoscritto il 24 marzo 2004, devono essere formalmente motivate e che va seguita la procedura di cui al comma 5 lettera c) dello stesso.

§5. In virtù del decreto interministeriale, predisposto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in applicazione della legge 27 ottobre 1987 n. 436 - in via di perfezionamento - rimane confermato anche per quest'anno il limite massimo individuale e di spesa di 41 ore per 10 mesi e di 40 ore per 1 mese (450 ore annue) entro il quale potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo.

In presenza di obiettive e motivate necessità di servizio, connesse ad esigenze di ordine e sicurezza, detto limite potrà eccezionalmente essere elevato fino ad un massimo numero pari a 60 ore ma ciò potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del competente provveditorato, su richiesta del direttore d'istituto.

Per le altre articolazioni centrali, ricorrendone i presupposti, l'autorizzazione all'elevazione del monte ore è rimessa al Direttore Generale del personale e della formazione.

§ 6. Più in particolare, si precisa quanto segue:

Ufficio Primo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

- 6.1 Nei confronti del personale in missione, o temporaneamente assegnato (cd *posizione di distacco*) presso altri istituti o servizi dell'Amministrazione, le prestazioni di lavoro straordinario espletate sono compiute a carico del monte ore assegnato alla direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria, che deve garantirne il pagamento.
- 6.2 In attuazione del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio.
- 6.3 I turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del già citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esclusivamente a richiesta dell'appartenente al Corpo.
- 6.4 Al personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, non devono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario.
- §7. Ogni direzione potrà conoscere dal sistema gestionale informatizzato in relazione al monte ore medio assegnato dal provveditorato regionale, il monte ore complessivo disponibile per l'anno in corso e quello medio mensile, entro il quale potranno essere richieste le prestazioni di lavoro straordinario.
- I Signori Provveditori verificheranno, mensilmente, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento, così come l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla direzione. In presenza di eventuali incongruenze ed anomalie adotteranno, immediatamente, ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'irregolarità riscontrata.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 8. In ordine all'affissione del prospetto contenente i dati sullo straordinario effettuato si richiama l'attenzione dei Signori Provveditori e dei Signori Direttori sulle previsioni contenute nell'articolo 10, comma 9, del più volte citato Accordo Quadro Nazionale, tuttora vigente.

§ 9. Nell'occasione deve, infine, essere richiamata la Loro attenzione sulla successione delle interpretazioni della disciplina retributiva in oggetto per alcuni importanti istituti afferenti al personale del Corpo. In particolare va ricordato che il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza n. 1342/2012 ha statuito come il dipendente chiamato al lavoro per esigenze di servizio nella giornata di riposo deve essere retribuito sia con l'indennità giornaliera, prevista dall'articolo 10 del d.P.R. 11/09/2007, n. 170, sia con l'applicazione della misura stabilita per il lavoro straordinario sul presupposto che la prestazione lavorativa ecceda le 36 ore settimanali.

Di tale arresto faranno governo le LL.SS.II. dato l'effetto conformativo delle decisioni del giudice amministrativo, e specialmente del Consiglio di Stato, per omogeneità dei dipendenti e nei limiti, per il passato, del divieto di estensione del giudicato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino

G. Tamburino

Ufficio Primo

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
RIPARTIZIONE STRAORDINARIO ANNO 2012
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA**

PRAP	Incidenza % personale presente sul totale nazionale	Incidenza % carenze di organico sul totale nazionale	Incidenza % personale NTP sull'organico nazionale	% Detenuti ed. S. con rapporto al Tot. Detenuti AB	Rapporto detentori % nazionale	Confidenza complessiva di ruolo	A) ipotesi ripartizione straordinario anno 2012 <small>n. medio ore perdettaglio</small>	CONSUMATO ANNO 2011	Ripartizione assestata anno 2012
Ancona	0,45	0,89	0,17	0,39	0,00	2,25	155.321	116.463	144.943
Bari	2,01	0,00	1,14	1,50	0,00	5,59	387.376	404.801	405.376
Bologna	1,52	1,43	0,80	1,34	0,00	5,38	372.824	382.987	383.000
Cagliari	0,93	0,43	0,33	0,69	0,00	2,64	182.947	149.578	182.947
Calenzano	1,17	0,00	0,62	1,01	0,00	4,20	291.052	348.019	351.052
Firenze	1,65	2,95	0,64	1,50	0,00	7,40	512.806	450.864	482.806
Genova	0,77	0,87	0,29	0,61	0,00	2,68	185.026	193.073	185.026
Milano	3,15	4,25	1,57	3,18	0,00	13,73	951.463	788.373	851.463
Napoli	3,69	0,31	1,93	2,64	0,00	11,83	819.796	753.245	782.796
Padova	1,67	2,06	0,54	1,50	0,00	6,08	421.332	370.951	411.332
Palermo	3,47	1,69	1,76	2,61	0,00	11,37	787.919	867.987	867.919
Perugia	0,61	0,92	0,18	0,68	0,00	2,72	188.491	157.223	188.491
Pescara	1,29	0,00	0,39	0,81	0,00	3,43	237.692	216.302	237.692
Potenza	0,34	0,00	0,13	0,16	0,00	0,99	68.605	74.563	74.563
Roma	2,70	3,37	1,14	2,20	0,00	10,66	738.717	781.691	798.717
Torino	2,09	3,32	1,06	1,80	0,00	9,06	627.841	546.600	687.665
Peso	27,50	22,50	12,50	22,50	0,00	100,00	6.929.807	6.861.640	6.935.807
TOTALE							*6.000 6.935.807		

NOTE:

1. La presente tabella tiene conto dell'organico di personale previsto dal D.M. 8/02/2001 e di quello amministrato dagli istituti o nuovi padiglioni sorti successivamente al D.M.

2 * le operazioni di assestamento hanno comportato una decurtazione di n. 6.000 ore dal DAP + altre articolazioni centrali

28 MAG. 2012